



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

# DOMANDE E RISPOSTE A CORREDO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO AL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL'MVU

## 1 QUANDO AVRÀ INIZIO LA VIGILANZA DELLA BCE SULLE BANCHE?

La Banca centrale europea (BCE) assumerà le competenze di vigilanza il 4 novembre 2014. L'Unione europea (UE), con il [regolamento sull'MVU](#)<sup>1</sup>, attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'MVU è un sistema di vigilanza bancaria che si compone della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC), a cui è affidata la responsabilità della vigilanza prudenziale nei paesi partecipanti. La BCE eserciterà la vigilanza sugli istituti significativi, mentre le ANC svolgeranno questo compito in relazione alle banche meno significative; la responsabilità del funzionamento efficace e coerente dell'MVU spetterà in ogni caso alla BCE. Il regolamento sull'MVU è entrato in vigore il 3 novembre 2013.

## 2 IN COSA CONSISTE IL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO? PERCHÉ È NECESSARIO? A QUALI SOGGETTI SI APPLICHERÀ?

Il regolamento sull'MVU richiede espressamente alla BCE di adottare e pubblicare un quadro di riferimento che fissi i termini della cooperazione con le ANC nell'ambito dell'MVU. La BCE ha quindi predisposto, in consultazione con le ANC, questo progetto di regolamento quadro, che definisce le procedure alla base delle relazioni tra la BCE e le ANC e include disposizioni direttamente applicabili alle banche. Ai sensi del regolamento sull'MVU, il progetto di regolamento quadro deve essere sottoposto a consultazione pubblica prima della divulgazione della sua versione finale, prevista entro il 4 maggio 2014.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.

### **3 IL FUNZIONAMENTO DELL'MVU SARÀ DISCIPLINATO ANCHE DA ALTRI DISPOSITIVI GIURIDICI?**

Le disposizioni contenute nel progetto di regolamento quadro governano il funzionamento dell'MVU per quanto concerne, tra l'altro, i principi e l'organizzazione di quest'ultimo, il metodo per stabilire la significatività delle singole banche, le procedure distinte per la vigilanza degli istituti significativi e meno significativi, nonché le procedure comuni applicabili a entrambe le categorie, le procedure inerenti alla cooperazione stretta con gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che decidono di partecipare all'MVU, le sanzioni amministrative e le disposizioni transitorie.

Altri aspetti importanti saranno disciplinati con atti giuridici separati (progetto di regolamento della BCE sui contributi da versare in relazione alle attività di vigilanza, regolamento interno del Consiglio di vigilanza, modifiche al regolamento interno della BCE, norme interne sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni fra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza).

### **4 QUALI SARANNO LE BANCHE SOGGETTE ALLA VIGILANZA DELLA BCE?**

La BCE eserciterà la vigilanza diretta sulle banche significative dei paesi partecipanti. La distinzione tra istituti significativi e meno significativi discende dalla decisione del Consiglio europeo in base alla quale la BCE assicurerà la vigilanza del settore bancario in collaborazione con le ANC.

Le banche significative, ossia circa 130 gruppi bancari, rappresenteranno quasi l'85% del totale delle attività bancarie nell'area dell'euro. I criteri per stabilirne la significatività sono di seguito illustrati.

Le ANC condurranno la vigilanza diretta su tutte le rimanenti banche dei paesi partecipanti, ma la responsabilità del funzionamento efficace e coerente dell'MVU spetterà alla BCE. La Banca centrale europea avrà anche la facoltà di assumere la vigilanza diretta di banche meno significative qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

## **5 QUANDO UNA BANCA È SIGNIFICATIVA?**

La BCE effettuerà, in cooperazione con le ANC, una valutazione di tutte le banche dei paesi partecipanti conformemente alla metodologia stabilita nel progetto di regolamento quadro. La significatività di ciascuna banca sarà stabilita in base ai seguenti elementi: 1) il valore totale delle sue attività, 2) l'importanza per l'economia del paese in cui si trova o dell'UE nel suo insieme, 3) la significatività delle attività transfrontaliere, 4) se ha richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), 5) se è uno dei tre enti creditizi più significativi nel proprio paese. Sarà considerata significativa qualsiasi banca che soddisfi almeno uno dei cinque criteri definiti al riguardo.

## **6 QUANDO SARÀ COMUNICATA ALLE BANCHE LA RISPETTIVA CLASSIFICAZIONE? COSA ACCADREBBE SE QUESTA DOVESSE CAMBIARE?**

La BCE deciderà quali sono le banche significative e ne darà loro comunicazione con almeno due mesi di anticipo rispetto alla piena assunzione dei compiti di vigilanza prudenziale (cfr. domanda n. 1). Gli istituti avranno la possibilità di presentare osservazioni prima che la BCE pervenga a una decisione.

Nel sito Internet della BCE saranno elencate le banche significative sottoposte alla sua vigilanza diretta. La BCE pubblicherà inoltre l'elenco delle banche meno significative, precisando l'ANC preposta alla rispettiva vigilanza. Entrambi gli elenchi saranno aggiornati regolarmente, almeno con frequenza trimestrale.

Le decisioni sulla classificazione delle banche come significative o meno significative sono sottoposte a revisione annuale. Se una banca classificata come significativa non soddisfa alcun criterio di significatività per tre anni civili consecutivi, la competenza di vigilanza diretta è trasferita alla ANC di riferimento; se una banca meno significativa soddisfa uno qualsiasi dei criteri di significatività, viene considerata significativa. Il trasferimento della competenza di vigilanza può essere anticipato in circostanze eccezionali, qualora cioè risulti evidente che la banca non soddisferà alcun criterio di significatività (nel caso in cui, ad esempio, il volume delle attività totali scenda al di sotto della soglia prevista a seguito della vendita di un'importante unità operativa).

## **7 QUALI SARANNO LE MODALITÀ DI COOPERAZIONE TRA LA BCE E LE ANC NELL'ASSOLVIMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI?**

L'MVU è un sistema integrato composto dalla BCE e dalle ANC. Per taluni compiti la BCE interviene nella vigilanza delle banche meno significative e le ANC nella vigilanza di quelle significative (cfr. domanda n. 8). Per l'efficace funzionamento dell'MVU riveste quindi fondamentale importanza una fluida collaborazione tra BCE e ANC. Il progetto di regolamento quadro menziona il "dovere di cooperazione in buona fede" e impone alla BCE e alle ANC di scambiarsi le informazioni necessarie all'espletamento dei rispettivi compiti. La cooperazione nella vigilanza delle banche significative è promossa anche attraverso la costituzione di gruppi di vigilanza congiunti (cfr. domanda n. 10). Nell'adempimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE ha inoltre la facoltà di impartire istruzioni alle ANC affinché si valgano dei propri poteri (in conformità del diritto nazionale) e adottino provvedimenti, qualora alla BCE sia attribuito un compito di vigilanza per il quale non dispone dei relativi poteri. Un'altra forma di cooperazione consisterà nello scambio e nel distacco di personale tra la BCE e le ANC, nonché tra le varie ANC.

## **8 QUALE RUOLO SVOLGERANNO LE ANC NELLA VIGILANZA DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE? QUALI SONO I COMPITI E I POTERI DELLA BCE IN RELAZIONE ALLE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE?**

La vigilanza diretta delle banche significative spetterà alla BCE, ma le ANC saranno comunque coinvolte. Forti di una vasta esperienza in materia di vigilanza e della prossimità alle banche sul territorio, le ANC assisteranno la BCE nell'assolvimento dei compiti di vigilanza. Spetterà loro presentare progetti di decisione nella sfera delle competenze di vigilanza della BCE, contribuire allo svolgimento di compiti aggiuntivi di vigilanza (quali l'attività quotidiana di vigilanza sulla situazione di rischio delle banche, l'accertamento della professionalità e dell'onorabilità dei membri degli organi di amministrazione e altre attività di verifica), partecipare attivamente ai gruppi di vigilanza congiunti e assistere la BCE nelle procedure di esecuzione.

Saranno di appannaggio della BCE la sorveglianza sul funzionamento del sistema e alcuni compiti di vigilanza in relazione alle banche meno significative (cfr. domanda n. 9). La BCE può esercitare i propri poteri di vigilanza anche sulle banche meno significative (ossia richiedere informazioni e svolgere indagini e ispezioni in loco). Inoltre le ANC terranno la BCE al corrente dell'attività di vigilanza svolta sulle banche meno significative (in linea con i criteri generali definiti dalla BCE, tenendo conto della situazione di rischio delle banche e del relativo impatto sul sistema finanziario nazionale), specie per quanto concerne le procedure rilevanti di vigilanza e i progetti di decisione rilevanti di vigilanza. Le ANC sono anche tenute a informare la BCE di

qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria di una banca meno significativa. In aggiunta, la BCE avrà la facoltà di emanare regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle ANC e di assumere la vigilanza diretta di una o più banche meno significative, qualora lo ritenga necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Il regolamento sull'MVU e il progetto di regolamento quadro non hanno effetti sui compiti di vigilanza che non ricadono nella sfera di applicazione del regolamento sull'MVU. Restano pertanto di competenza delle autorità nazionali funzioni quali la tutela dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro.

## **9 CHI RILAScerà LE NUOVE AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ BANCARIA?**

Spetta alla BCE la competenza di rilasciare e revocare le autorizzazioni, nonché di valutare le acquisizioni di partecipazioni qualificate (procedure comuni) per tutti gli enti creditizi. Nell'espletamento delle procedure comuni la BCE sarà altresì assistita dalle ANC, che riceveranno le richieste di autorizzazione e di acquisizione di partecipazioni qualificate e predisporranno rispettivamente i progetti di decisione o le proposte sulla base delle proprie valutazioni iniziali delle domande in esame ai sensi del diritto nazionale. Qualora rilevi che una richiesta non è conforme al diritto nazionale, l'ANC la respinge e ne informa la BCE. La BCE non è vincolata alle proposte delle ANC; le sue decisioni si fonderanno sulla propria valutazione di ciascuna domanda ai sensi del diritto dell'UE.

## **10 COSA SONO I GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI?**

I gruppi di vigilanza congiunti (GVC) sono le unità operative che nell'ambito dell'MVU saranno incaricate della vigilanza quotidiana delle banche significative e costituiranno una delle principali forme di cooperazione tra le ANC e la BCE. Per ciascuna banca significativa sarà creato un gruppo che riunirà membri del personale delle ANC coinvolte nella vigilanza dell'istituto in questione e membri del personale della BCE. Il gruppo, che sarà coordinato da un membro del personale della BCE coadiuvato da un sub-coordinatore per ciascuna ANC, avrà il compito principale di condurre l'analisi dei rischi relativa al soggetto o gruppo sottoposto a vigilanza e di proporre il programma dei lavori nonché azioni di vigilanza adeguate.

Il gruppo di vigilanza congiunto curerà anche il coordinamento delle delegazioni per le ispezioni in loco.

## **11 QUALI SONO I COMPITI MACROPRUDENZIALI DELLA BCE?**

La BCE può applicare requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli definiti dalle autorità nazionali e adottare misure più rigorose per fronteggiare i rischi sistemici o macroprudenziali a livello delle singole banche, purché siano compatibili con il diritto dell'UE, in considerazione del sistema finanziario, della situazione economica e delle condizioni congiunturali nel paese in questione.

Qualora reputi necessario applicare requisiti più elevati in materia di riserve oppure misure più rigorose per affrontare rischi sistemici o macroprudenziali, la BCE agirà in cooperazione stretta con l'ANC del relativo paese e notificherà a quest'ultima le proprie intenzioni prima di assumere una decisione.

Analogamente, le ANC notificheranno in anticipo alla BCE le misure macroprudenziali che si propongono di adottare ai sensi del diritto dell'UE.

## **12 COME SARANNO ASSUNTE LE DECISIONI DI VIGILANZA?**

La BCE rispetta i principi in materia di garanzie procedurali e trasparenza, in particolare per quanto concerne le decisioni di vigilanza microprudenziale. Qualsiasi banca sottoposta a una procedura di vigilanza godrà dei diritti procedurali specifici applicabili nei procedimenti amministrativi. Una banca può richiedere che sia avviata una procedura di vigilanza della BCE e designare un rappresentante a tal fine. Il progetto di regolamento quadro prevede disposizioni dettagliate sull'utilizzo degli elementi di prova, sull'audizione di testimoni e periti e, in particolare, sul diritto della banca a essere sentita prima che la BCE assuma una decisione di vigilanza avente un'incidenza diretta e negativa sui suoi diritti.

Per rispettare il diritto alla difesa della banca, questa avrà accesso al fascicolo della BCE una volta avviata la procedura di vigilanza (nei limiti consentiti dagli obblighi di riservatezza). Le decisioni di vigilanza saranno chiaramente motivate.

Una banca può richiedere alla Commissione amministrativa del riesame della BCE di procedere al riesame di qualsiasi decisione assunta dalla BCE nel contesto di una procedura di vigilanza. La banca può anche decidere di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **13      **QUALE SARÀ LA LINGUA DI COMUNICAZIONE UTILIZZATA DALLA BCE CON LE BANCHE E CON LE ANC?****

Le banche hanno il diritto di utilizzare le lingue ufficiali dell'Unione europea nelle comunicazioni e nelle procedure con la BCE. In considerazione dei tempi richiesti per la traduzione e per assicurare scambi diretti, gli enti creditizi possono anche convenire di comunicare con la BCE in inglese.

Le comunicazioni fra la BCE e le ANC avverranno in inglese.

### **14      **DI QUALI POTERI SANZIONATORI DISPONE LA BCE? RIGUARDANO ANCHE LE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE SOTTOPOSTE A VIGILANZA?****

Sia la BCE che le ANC avranno il potere di irrogare sanzioni amministrative agli enti creditizi. Se la violazione concerne un atto giuridico dell'UE direttamente applicabile (quale il regolamento sui requisiti patrimoniali, anche noto con la sigla [CRR](#)<sup>2</sup>), la BCE potrà avviare una procedura di infrazione nei confronti delle banche significative, mentre le ANC potranno agire in tal senso in relazione alle banche meno significative. Se la violazione riguarda invece il diritto nazionale (ad esempio un atto che recepisce la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali, anche nota con la sigla CRD IV), soltanto le ANC avranno la facoltà di comminare sanzioni amministrative alle banche (sia significative che meno significative). Tuttavia, nei confronti di soggetti significativi sottoposti a vigilanza le ANC potranno avviare una procedura sanzionatoria con riferimento a compiti attribuiti alla BCE unicamente su istruzione di quest'ultima. Le ANC avranno inoltre la competenza esclusiva di irrogare sanzioni amministrative non pecuniarie oppure di sottoporre a procedura di infrazione una persona fisica (ad esempio un membro del consiglio di amministrazione di una banca). Se la violazione concerne un regolamento o una decisione della BCE, quest'ultima avrà la competenza esclusiva di avviare una procedura di infrazione nei confronti delle banche significative e meno significative (per le seconde nella misura in cui il regolamento o la decisione risulti applicabile e imponga loro obblighi nei confronti della BCE, come nel caso del progetto di regolamento sui contributi da versare in relazione alle attività di vigilanza).

In seno alla BCE le indagini saranno affidate a un'unità di indagine indipendente che, se del caso, proporrà al Consiglio di vigilanza di irrogare una sanzione alla banca in questione.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Spetterà quindi al Consiglio di vigilanza la decisione finale di accettare o respingere la proposta avanzata dall'unità di indagine.

## **15 IN CHE MODO LE ANC FUNGERANNO DA “PUNTO DI ACCESSO” PER TALUNE NOTIFICHE DA PARTE DELLE BANCHE?**

Il diritto dell'UE, in particolare la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (anche nota con la sigla [CRD IV](#)<sup>3</sup>), prevede alcuni obblighi di notifica da parte delle banche all'autorità competente (in relazione, ad esempio, al diritto di stabilimento, alla libera prestazione di servizi, o all'accertamento dell'idoneità dei membri degli organi di gestione).

Qualsiasi banca sottoposta a vigilanza che intenda stabilire una succursale o prestare servizi nel territorio di un altro paese partecipante deve informare al riguardo l'autorità del paese di origine. Nell'ambito dell'MVU le banche significative e meno significative che intendano svolgere le proprie attività in un altro paese partecipante ne daranno notifica all'ANC. Se una banca significativa intende esercitare attività al di fuori dell'MVU trasmetterà notifica alla BCE, mentre le banche meno significative lo comunicheranno all'ANC di riferimento.

Affinché la banca possa esercitare il diritto di stabilimento o la libera prestazione di servizi, l'autorità del suo paese di origine deve inoltrare la notifica, corredata di informazioni aggiuntive, all'autorità del paese ospitante. Le autorità europee al di fuori dell'MVU devono trasmettere la notifica all'ANC del paese ospitante, che ha l'obbligo di informare immediatamente la BCE nel momento in cui la riceve.

La definizione del “punto di accesso” non incide sulla ripartizione dei compiti vigente tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU, come precisato nel progetto di regolamento quadro.

## **16 NELL'AMBITO DELL'MVU COME SARANNO TRATTATE LE PROCEDURE DI VIGILANZA PENDENTI PRESSO ALLE ANC E LE DECISIONI IN MATERIA DI VIGILANZA ASSUNTE DA QUESTE ULTIME?**

In generale è possibile anticipare il trasferimento dei poteri di vigilanza dalle ANC alla BCE. L'autorità che cede le competenze deve quindi compiere ogni sforzo per concludere tutte le procedure pendenti prima che avvenga il passaggio. Inoltre è tenuta a informare l'autorità che assume la vigilanza riguardo a tali procedure. Qualora non sia possibile ultimare una procedura

---

<sup>3</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.



avviata prima del trasferimento, l'autorità da cui ha origine ne manterrà la competenza fino al suo completamento. Se l'autorità che cede le competenze è un'ANC, la BCE può anche decidere di subentrare nella procedura in questione.

Fatti salvi i poteri conferiti alla BCE in virtù del regolamento sull'MVU, non sono influenzate le decisioni di vigilanza adottate dalle ANC prima del 4 novembre 2014 (ad esempio l'autorizzazione a utilizzare un modello interno oppure una decisione che impone un requisito patrimoniale più elevato).

## **17 COME OPERERÀ L'MVU NEGLI STATI MEMBRI CHE INSTAURANO UNA COOPERAZIONE STRETTA?**

Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare all'MVU attraverso l'instaurazione di una cooperazione stretta tra le rispettive autorità competenti e la BCE. Il progetto di regolamento quadro fissa le modalità operative della cooperazione stretta e i termini della conduzione della vigilanza bancaria in tali paesi. Come principio generale, le disposizioni del regolamento quadro si applicheranno anche ai soggetti sottoposti a vigilanza nei paesi con i quali vige una cooperazione stretta, fermo restando che la BCE non potrà agire direttamente nei loro confronti, non avendo la facoltà di esercitare poteri vincolanti all'esterno dell'area dell'euro. In particolare, le ANC dovranno far sì che la BCE riceva tutte le informazioni e segnalazioni provenienti dai soggetti significativi sottoposti a vigilanza e a questi afferenti. Le ANC dovranno inoltre obbligatoriamente attenersi alle istruzioni della BCE in merito agli enti creditizi significativi.

## **18 QUALI SONO I TERMINI DELLA COOPERAZIONE TRA LA BCE E L'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA? IL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO AFFRONTA QUESTO ASPETTO?**

La BCE svolgerà i suoi compiti in conformità del diritto dell'UE, ivi incluso il corpus unico di norme sui servizi finanziari applicabile a tutti gli Stati membri. Sarà inoltre soggetta alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea (ABE), in relazione al manuale europeo di vigilanza predisposto dall'ABE.

L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'Unione. La BCE contribuirà alla redazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione da parte dell'ABE.

Il progetto di regolamento quadro non tratta tali norme sostanziali, ma verte esclusivamente sulle norme procedurali relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC dei paesi partecipanti nell'ambito dell'MVU.